

COMUNE DI BEREGUARDO
PROVINCIA DI PAVIA

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (P.T.F.P.) – 2025/2027

Tenuto conto delle disposizioni vigenti, delle indicazioni date dal Dipartimento della Funzione, dell'entità di questo Ente, del numero di dipendenti in servizio, delle professionalità e competenze di cui si dispone, si redige il presente documento di analisi e di rilevazione del fabbisogno di risorse umane, in continuità con il precedente piano triennale.

L'organizzazione interna è suddivisa in tre Servizi e precisamente:

Servizio	Responsabile
UFFICI AFFARI GENERALI DELL'AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO STATO CIVILE – ANAGRAFE – LEVA MILITARE STATISTICA – UFFICIO ELETTORALE – ARCHIVIO – SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Segretario comunale
UFFICIO FINANZIARIO – UFFICIO PERSONALE – UFFICIO TRIBUTI – ECONOMATO ED ATTIVITÀ ECONOMICHE – ATTIVITÀ FIERISTICHE E RENDICONTAZIONI	Responsabile Servizio Finanziario
UFFICIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI – OPERE PUBBLICHE – URBANISTICA – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA – GESTIONE DEL TERRITORIO	Responsabile Ufficio Tecnico
UFFICIO POLIZIA LOCALE – VIGILANZA - COMMERCIO	Responsabile di Polizia Locale

Il Comune deve far fronte con il personale in organico alle funzioni proprie degli enti locali, individuate dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalle ulteriori disposizioni legislative nazionali e regionali. L'Ente registra un rapporto popolazione/dipendenti ben inferiore rispetto al parametro indicato dal D.M. 18.11.2020. La forte sotto-dotazione organica pregiudica la possibilità di attivare processi di rotazione di incarichi e di mobilità interna, non essendovi unità di personale in organico con competenze fungibili e con i titoli di studio necessari a consentire "traslazioni definitive" da un settore all'altro. Resta ferma la possibilità di utilizzo temporaneo del personale da un settore all'altro per esigenze organizzative specifiche.

Sotto il profilo quantitativo il D.M. 17 marzo 2020 che attua le disposizioni contenute nell'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019 con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006 (pari ad € 54.995,00). Ai sensi del suddetto decreto gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore

soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia.

Ai sensi del parere MEF RGS 12454 del 15.01.2021 i resti assunzionali non si sommano ai limiti fissati dalla Tabella 2 del DM (pur nel rispetto della soglia della Tabella 1), ma sono alternativi a tale limite, se più favorevoli, e che in tal senso prudenzialmente si è proceduto al conteggio senza calcolare i suddetti resti.

Per la dotazione organica dell'ente si rinvia a quanto indicato nell'All. "B".

Per il calcolo della spesa del personale, ai sensi del D.M. 17.03.2020 si rinvia all'allegato "D".

Ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Bereguardo appartiene alla fascia demografica c) da 2.000 a 2.999 abitanti (popolazione al 31.12.2023: n. 2911 abitanti). Sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,60% (A). Sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31,60% (B) Sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2021-2023 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2025, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Bereguardo è pari al 23,86%. Tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (A). Quindi per l'anno 2025 il tetto massimo della spesa di personale è pari a € 405.548,63.

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, come suindicato è la seguente:

Spesa potenziale massima (A)	405.548,63
-------------------------------------	------------

Considerato che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2025 – 2027 l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO (+)	368.025,00
Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO (+)	€ 0,00
Possibili espansioni da part-time a tempo pieno (+) ¹	€ 0,00
Personale in comando in entrata (+)	€ 0,00
Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti (+)	€ 0,00
Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni) (+)	11.200,00
Utilizzo facoltà assunzionali a legislazione vigente* (+)	€ 0,00

¹ NOTA BENE: personale in origine assunto a tempo pieno.

Assunzioni di categorie protette nella quota d'obbligo (+)	€ 0,00
Assunzioni per mobilità /concorso/scavalco graduatorie(+)	€ 0,00
acquisizione temporanea di personale gestione associata servizi(+) ²	€ 0,00
Spesa TOTALE (B) (=)	379.225,00

Alla luce delle suddette considerazioni, delle disponibilità di bilancio e delle esigenze di funzionalità di servizio, connesse all'assenza di personale sono programmate le seguenti gestioni associate dei servizi: **nessuna**, salvo ulteriori esigenze ad oggi non programmabili.

Salario Accessorio

L' art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 *A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

Ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo decreto attuativo del 17/03/2020 il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018.

Per l'anno 2025, tenuto conto delle previsioni del CCNL 2019/2021 e delle voci incrementalì fuori dal limite di spesa dell'anno 2016, si prevede di realizzare il pieno allineamento con l'eventuale nuova contrattazione nazionale di categoria.

Conclusioni

Tenuto conto dei limiti di spesa del personale, delle disponibilità di bilancio e della verifica della sussistenza dei pre requisiti e della capacità assunzionale indicati nell'Allegato "C".

L'Amministrazione intende valorizzare il personale e perseguire obiettivi di miglioramento dei servizi anche favorendo la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale purchè realmente finalizzati ad un effettivo arricchimento di conoscenze e potenziamento delle competenze richieste a ciascun profilo professionale.

² Comando, distacco, fuori ruolo, ecc.

L'analisi del fabbisogno sotto il profilo qualitativo non può prescindere dalla considerazione dell'entità demografica di questo ente e dalla necessità di soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. Si propone pertanto il seguente Piano triennale di fabbisogno, suscettibile di essere revisionato in relazione a future scelte.

Anno 2025

Fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Tenuto conto dei vincoli di spesa di personale, delle esigenze organizzative dell'ente e delle disponibilità di bilancio non risultano programmate nuove assunzioni salvo ulteriori esigenze ad oggi non programmabili;

Fabbisogno di personale a tempo determinato – lavoro flessibile

Resta salva la facoltà di ricorso a forme di lavoro flessibile per esigenze straordinarie nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i...Il Comune di Bereguardo non ha effettuato alcuna spesa nell'anno 2009 o nel triennio 2007/2009. La Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 15/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”. Inoltre sono previste deroghe al limite di spesa secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti in materia (Corte Conti Sez. Autonomie n. 15/2018: in caso di importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, essere individuato nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente, fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento).

A tal fine si rinvia a specifico atto di attivazione di spesa di lavoro flessibile, come ad esempio il c.d. “scavalco non condiviso” di utilizzo di personale di altro ente ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311, per far fronte a carenza di personale, con particolare riferimento alla polizia locale, la delimitazione del limite di spesa, nel rispetto delle previsioni di bilancio e del limite di spesa di personale.

Considerato che l'impiegata in servizio ai servizi demografici ed ufficiale dello stato civile è in congedo per assistenza persona in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001, si è dovuto incaricare una figura professionale di pari mansioni dipendente presso altro comune per garantire il regolare svolgimento dei servizi essenziali per 9 h settimanali ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004.

Anno 2026

Fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Tenuto conto dei vincoli di spesa di personale e delle disponibilità di bilancio non sono previste assunzioni a tempo indeterminato, salvo ulteriori esigenze ad oggi non programmabili

Fabbisogno di personale a tempo determinato – lavoro flessibile

Resta salva la facoltà di ricorso a forme di lavoro flessibile per esigenze straordinarie nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i...Il Comune di Bereguardo non ha effettuato alcuna spesa nell'anno 2009 o nel triennio 2007/2009. La Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 15/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”. Inoltre sono previste deroghe al limite di spesa secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti in materia (Corte Conti Sez. Autonomie n. 15/2018: in caso di importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, essere individuato nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente, fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento).

A tal fine si rinvia a specifico atto di attivazione di spesa di lavoro flessibile, come ad esempio il c.d. “scavalco non condiviso” di utilizzo di personale di altro ente ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311, per far fronte a carenza di personale, con particolare riferimento alla polizia locale, la delimitazione del limite di spesa, nel rispetto delle previsioni di bilancio e del limite di spesa di personale.

Considerato che l'impiegata in servizio ai servizi demografici ed ufficiale dello stato civile potrebbe prorogare il congedo per assistenza persona in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001, esiste la possibilità di dover incaricare una figura professionale di pari mansioni dipendente presso altro comune per garantire il regolare svolgimento dei servizi essenziali per 9 h settimanali ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004.

Anno 2027

Fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Tenuto conto dei vincoli di spesa di personale e delle disponibilità di bilancio non sono previste assunzioni a tempo indeterminato, salvo ulteriori esigenze ad oggi non programmabili

Fabbisogno di personale a tempo determinato – lavoro flessibile

Resta salva la facoltà di ricorso a forme di lavoro flessibile per esigenze straordinarie nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i...Il Comune di Bereguardo non ha effettuato alcuna spesa nell'anno 2009 o nel triennio 2007/2009. La Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 15/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”. Inoltre sono previste deroghe al limite di spesa secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti in materia (Corte Conti Sez. Autonomie n. 15/2018: in caso di importi modesti,

inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, essere individuato nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente, fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento).

A tal fine si rinvia a specifico atto di attivazione di spesa di lavoro flessibile, come ad esempio il c.d. "scavalco non condiviso" di utilizzo di personale di altro ente ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311, per far fronte a carenza a carenza di personale, con particolare riferimento alla polizia locale, la delimitazione del limite di spesa, nel rispetto delle previsioni di bilancio e del limite di spesa di personale.